

Delibera n. 121/2026

Procedimento avviato con delibera n. 148/2025, nei confronti di Aeroporti di Roma S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per inottemperanza alla misura 6.4.1.2. dei "Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali", approvati con delibera n. 38/2023, del 9 marzo 2023. Adozione del provvedimento sanzionatorio.

L'Autorità, nella sua riunione dell'8 luglio 2026

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito, anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare,

- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità è competente *"a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci"*;
- il comma 2, lettera h), ai sensi del quale, l'Autorità *"con particolare riferimento al settore aeroportuale"*, svolge *"ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali"*;
- il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità *"i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti"*;

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE e, in particolare:
- l'articolo 76, commi 1, 2, 3 e 4, ai sensi dei quali *"1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorità di vigilanza predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1. 2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorità ai sensi del comma 1 e determinato l'ammontare dei diritti, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorità di vigilanza che verifica ed approva entro quaranta giorni la corretta applicazione del modello tariffario e del livello dei diritti aeroportuali in coerenza anche agli obblighi di concessione. 3. È istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta all'anno, dell'utenza aeroportuale. 4. L'Autorità di vigilanza può motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC - Direzione centrale infrastrutture aeroporti - che incidono sulla determinazione della misura tariffaria";*
 - l'articolo 77, commi 1 e 2, ai sensi dei quali *"1. L'Autorità di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema o dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto. 2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazioni richieste dall'Autorità di vigilanza, comprendono: a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi; b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi; c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata*

- della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi; d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi; e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio; f) qualsiasi finanziamento erogato da autorità pubbliche per le infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono; g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonché agli investimenti previsti; h) l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato; i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacità dell'aeroporto";*
- *l'articolo 80, ai sensi del quale "1. L'Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di: a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza; b) consultazione degli utenti aeroportuali; c) non discriminazione; d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso. 2. L'Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito. 3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorità di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime. 4. L'Autorità di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti. 5. Il gestore aeroportuale può, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni scritte all'Autorità di vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione. 6. L'Autorità di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali";*

VISTO

il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'articolo 1, comma 11-bis, ai sensi del quale "[a]l fine di garantire la tempestività degli investimenti negli aeroporti, il modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall'apertura della procedura di consultazione e trasmessi all'Autorità di regolazione dei trasporti per la successiva approvazione entro i successivi quaranta giorni. Decorsi tali termini la tariffa aeroportuale entra in vigore, fatti salvi i poteri dell'Autorità di sospendere il regime tariffario ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del decreto-legge 24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per i contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista in relazione sia al sistema di tariffazione, sia alla consultazione, salvo il rispetto del termine di centoventi giorni dall'apertura della procedura di consultazione per gli adeguamenti tariffari";

VISTA la legge 3 maggio 2019, n. 37, e, in particolare, l'articolo 10 che ha esteso ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 73 del citato decreto-legge 1/2012, attribuite all'Autorità di regolazione dei trasporti;

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: regolamento sanzionatorio);

VISTE le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: linee guida);

VISTA la delibera dell'Autorità n. 38/2023, del 9 marzo 2023, con cui sono stati approvati i *"Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali"* e, in particolare, la misura 6.4.1. relativa all'apertura della consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali, ai sensi della quale *"1. A pubblicazione intervenuta della notifica sul sito web istituzionale dell'Autorità, il gestore, alla data programmata, provvede ad aprire sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali, la procedura di consultazione degli utenti interessati, intendendosi per tali sia quelli già operativi sullo scalo sia quelli che, alla data di pubblicazione della notifica da parte dell'Autorità, abbiano già formalizzato attività volativa sull'aeroporto a partire dal primo anno del periodo tariffario oggetto di consultazione. 2. Il gestore provvede pertanto a dare formale comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, all'Autorità, agli utenti dell'aeroporto o ai rappresentanti e/o alle associazioni degli utenti dell'aeroporto: a) dell'apertura della consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali; b) delle modalità di accesso alla documentazione informativa che il gestore è tenuto a presentare a supporto della citata proposta, come dettagliato alla Misura 7; tale documentazione, alla data di apertura della consultazione, deve essere accessibile agli utenti in una sezione dedicata del sito web del gestore, ad accesso riservato previa registrazione del singolo utente, entro i 2 giorni lavorativi successivi al momento di detta registrazione; c) delle modalità con le quali gli utenti possono chiedere chiarimenti e precisazioni nel periodo temporale intercorrente tra l'apertura della consultazione e lo svolgimento della prima audizione pubblica di cui al paragrafo 6.4.2; d) della data di svolgimento e degli orari programmati di inizio e conclusione della prima audizione degli utenti; e) delle motivazioni afferenti alla revisione proposta; f) del carattere annuale o pluriennale della revisione dei diritti aeroportuali. La proposta di revisione tariffaria*

potrà comunque riguardare al massimo un quinquennio”;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 22/2024, del 13 febbraio 2024, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali del Sistema aeroportuale della Capitale (scali di Fiumicino e Ciampino) per il periodo tariffario 2024-2028. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023”*, con cui è stato disposto *“l’avvio del procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali, approvati con la delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023, per il Sistema aeroportuale della Capitale, costituito dagli aeroporti di Fiumicino “Leonardo da Vinci” e di Ciampino “G.B. Pastine”, sulla base della proposta di revisione dei diritti per il periodo 2024-2028 presentata dal gestore aeroportuale Aeroporti di Roma S.p.A., con nota prot. ART 82385/2023 (e come successivamente integrata con le note citate in premessa), che prevede l’avvio della procedura di consultazione fra il gestore stesso e gli utenti aeroportuali in data 16 febbraio 2024”*;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 63/2024, del 15 maggio 2024, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l’Aeroporto di Ciampino per il periodo tariffario 2024-2028. Avvio del procedimento concernente l’istanza di risoluzione della controversia presentata da Ryanair DAC e decisione provvisoria sull’entrata in vigore dei diritti aeroportuali”*, con cui è stato disposto *“l’avvio [...] del procedimento per la risoluzione della controversia per l’Aeroporto di Ciampino “G.B. Pastine”, ai sensi della Misura 9.3.2 dei Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali, approvati con delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023, relativamente alla istanza pervenuta all’Autorità da Ryanair DAC in data 8 maggio 2024 e assunta al prot. 47892/2024, e integrata con la documentazione trasmessa in pari data e assunta al prot. 47893/2024”*;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 83/2024, del 17 giugno 2024, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino per il periodo tariffario 2024-2028. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023”*, con cui è stata disposta *“la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2028 relativi all’aeroporto internazionale di Fiumicino “Leonardo da Vinci”, presentata a seguito della consultazione degli utenti dalla società AdR, affidataria in concessione della gestione del predetto aeroporto”*, a condizione che fossero apportati i correttivi ivi indicati;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 120/2024, del 5 settembre 2024, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l’Aeroporto di Ciampino per il periodo tariffario 2024-2028. Istanza di risoluzione della controversia presentata da Ryanair DAC. Proroga dei termini di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 63/2024”*;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 147/2024, del 7 novembre 2024, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l’Aeroporto di Ciampino per il periodo tariffario 2024-2028. Chiusura del procedimento per la risoluzione della controversia di cui alla delibera n. 63/2024 e conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023”*, con cui, in esito all’istruttoria, è stata disposta *“la conformità della proposta*

definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024- 2028 relativi all'aeroporto internazionale di Ciampino "G.B. Pastine", presentata a seguito della consultazione degli utenti dalla società AdR, affidataria in concessione della gestione del predetto aeroporto", a condizione che fossero apportati i correttivi ivi indicati;

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 185/2024, del 18 dicembre 2024, recante "Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l'Aeroporto di Fiumicino "Leonardo da Vinci" per il periodo tariffario 2024-2028. Conformità definitiva ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023", con cui è stata disposta "la conformità della nuova proposta di revisione dei diritti aeroportuali, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (allegato "A"), presentata dalla Gestione Aeroporti di Roma S.p.A., affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto internazionale "Leonardo da Vinci" di Fiumicino a seguito del recepimento dei correttivi prescritti dall'Autorità con la delibera n. 83/2024 del 17 giugno 2024, al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con la delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023";

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 62/2025, del 16 aprile 2025, recante "Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l'Aeroporto di Ciampino "G.B. Pastine" per il periodo tariffario 2024-2028. Conformità definitiva ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023", con cui è stata disposta "la conformità della nuova proposta di revisione dei diritti aeroportuali allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), inclusiva degli effetti del monitoraggio dei dati consuntivi 2023 e pre-consuntivi 2024 e presentata dalla Gestione Aeroporti di Roma S.p.A., affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto internazionale di Ciampino "G.B. Pastine", a seguito del recepimento dei correttivi prescritti dall'Autorità con la delibera n. 147/2024 del 7 novembre 2024, rispetto al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con la delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023";

VISTA

la delibera n. 148/2025, del 4 settembre 2025, notificata con prot. ART n. 73245/2025, di pari data, con cui è stato disposto l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Aeroporti di Roma S.p.A. (di seguito, anche: ADR, Gestore o Società), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per inottemperanza alla misura 6.4.1.2. dei "Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali", approvati con delibera n. 38/2023, del 9 marzo 2023. Sussistendone i presupposti, il procedimento sanzionatorio è stato avviato sulla base della procedura semplificata di cui all'articolo 7 del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori; tuttavia, poiché la Società non si è avvalsa della facoltà di pagare in misura ridotta la sanzione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del menzionato regolamento, il procedimento è proseguito nelle forme ordinarie, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

VISTE

le note prot. ART n. 73385/2025, del 5 settembre 2025, n. 73711/2025, dell'8 settembre 2025, n. 81015/2025, del 2 ottobre 2025, n. 82705/2025, del 9 ottobre

2025, n. 83974/2025, del 14 ottobre 2025, n. 84427/2025, del 15 ottobre 2025, con cui è stato istruito e concluso il subprocedimento di accesso agli atti da parte di Leader S.r.l. (di seguito, anche: Leader);

VISTE

le note prot. ART n. 73741/2025, dell'8 settembre 2025, n. 73853/2025, del 9 settembre 2025, n. 75123/2025, del 15 settembre 2025, n. 78056/2025, del 25 settembre 2025, n. 81142/2025, del 2 ottobre 2025, n. 83864/2025, del 13 ottobre 2025, n. 84563/2025, del 15 ottobre 2025, n. 84898/2025, del 16 ottobre 2025, n. 88037/2025, del 28 ottobre 2025, con cui è stato istruito e concluso il subprocedimento di accesso agli atti da parte di Leader e dell'Italian Business Aviation Association (di seguito, anche: IBAA e, congiuntamente con Leader, Segnalanti);

VISTA

la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 73741/2025, dell'8 settembre 2025, con cui Leader e IBAA hanno formulato istanza di audizione;

VISTA

la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 81411/2025, del 3 ottobre 2025, con cui Leader e IBAA hanno trasmesso una memoria di partecipazione, rappresentando che:

- “[a]cclarato definitivamente il fatto della mancata comunicazione dell’avvio della procedura di consultazione, è palese, da un lato, il pregiudizio causato alle deducenti: che non sono state messe in condizioni di controdedurre rispetto alla proposta di revisione tariffaria; dall’altro, il danno economico rilevantissimo che esse subiscono: la moltiplicazione degli oneri per l’imbarco passeggeri, infatti, compromette irreversibilmente la loro competitività sul mercato del segmento specifico in cui operano”;
- “[n]é tali pregiudizi possono ritenersi superati dal flusso di comunicazioni su posta elettronica ordinaria successive al mancato invito: per la semplice ragione che tali comunicazioni (peraltro pervenute da un indirizzo quasi anonimo come “infoutenti@adr.it”), o non sono state ricevute in quanto finite nello spam o non sono proprio state lette e cancellate dai destinatari occasionali dei messaggi”;
- “[d]a questo primo assunto - inerente alla gravità del danno subito dalle segnalanti a causa della condotta della segnalata - deriva, in primo luogo, la sorprendente sproporzionalità e inadeguatezza della sanzione comminata, pari allo 0,0015% del fatturato della segnalata, sideralmente distante dal massimo edittale del 10% previsto dalla normativa di settore”;
- “[n]é si può condividere che la violazione in oggetto sia un fatto “meramente formale”: essendo al contrario SOSTANZIALE e irreversibile il pregiudizio causato dalla segnalata alle segnalanti”;
- “[p]er gli stessi motivi si contesta l’assunto a pagina 16 della delibera 148/25, stando al quale “non sussistono i presupposti per intervenire nuovamente sulla quantificazione dei diritti aeroportuali presso gli aeroporti di Fiumicino “Leonardo da Vinci” e di Ciampino “G.B. Pastine”, in quanto l’Autorità si è già espressa in materia con plurimi provvedimenti”;
- “[è] infatti al contrario palese che la gravità e la natura dei comportamenti segnalati e accertati da codesta Autorità, legittimava ed a nostro avviso

imponere la riedizione in autotutela dei procedimenti radicalmente viziati da nullità per violazione della normativa di settore, ed in particolare: della “Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009; del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27; nonché dell’art. 6.4.1 dell’Allegato A alla delibera ART n. 38/2023”;

VISTA

la nota acquisita agli atti con prot. ART 82035/2025, del 7 ottobre 2025, con cui AdR ha trasmesso una memoria difensiva, in cui ha formulato istanza di audizione e rappresentato che:

- “[I]’avvio del procedimento segue:
 - (i) *le segnalazioni con cui la società Leader S.r.l. e l’associazione IBAA hanno formulato una «richiesta cautelare di immediata sospensione delle nuove tariffe», lamentando il loro presunto mancato coinvolgimento nella procedura di consultazione che ha preceduto l’adozione, da parte di codesta Spett.le Autorità, delle delibere di approvazione della revisione dei diritti aeroportuali applicati sugli scali di Fiumicino e di Ciampino; mancato coinvolgimento che sarebbe dipeso dal fatto che AdR avrebbe inviato loro le comunicazioni di avvio della procedura di consultazione non sulla casella di posta elettronica certificata, ma sui rispettivi indirizzi e-mail;*
 - (ii) *una fase preistruttoria nell’ambito della quale AdR ha dimostrato, e documentato, la manifesta infondatezza delle doglianze avanzate da Leader e IBAA, perché:*
 - *le comunicazioni relative all’avvio e allo svolgimento della procedura di consultazione sono state indirizzate ad entrambe le parti segnalanti mediante invio ai rispettivi indirizzi e-mail;*
 - *entrambe le parti segnalanti sono state, comunque, messe in condizione di conoscere dell’avvenuta indizione della procedura di consultazione, in quanto dell’avvio della consultazione e dei relativi aggiornamenti è stata data pubblicità sul sito web di AdR e sul sito web istituzionale di codesta Spett.le Autorità;*
 - *in ogni caso, le proposte di revisione dei diritti aeroportuali sono state elaborate da AdR facendo scrupolosa applicazione dei criteri di regolazione tariffaria. Non a caso, per entrambi gli scali gestiti da AdR codesta Spett.le Autorità ha deliberato la conformità della proposta tariffaria ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023, dandone ampia e puntuale pubblicità sul proprio sito istituzionale”;*
- “[c]iò nonostante, con la Delibera codesta Spett.le Autorità ha ritenuto integrata un’asserita violazione della Misura 6.4.1.2 dei Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali avviando il procedimento sanzionatorio pur riconoscendo la natura esclusivamente formale dell’asserita violazione stante

la accertata “conformità definitiva” della proposta di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024 – 2028 elaborata da AdR e statuita dall’Autorità con atto n. 62/2025 a seguito della precedente delibera n. 174/2024 di “conformità condizionata”;

- “[a] conforto di tale avviato procedimento sanzionatorio l’Autorità ha richiamato la relazione istruttoria secondo cui “la previsione di tale modalità di comunicazione [i.e.: la comunicazione mediante posta elettronica certificata] è stata introdotta perché «[i]n caso di ricorso e di mancato accordo, l’uso della PEC garantisce la ricezione della comunicazione» (v. la relazione istruttoria degli Uffici alla delibera n. 38/2023, pagina 14, e nello stesso senso, id, pagina 15)”;
- “[s]uccessivamente all’adozione della Delibera il TAR Piemonte (in data 10.9.2025) con ordinanze cautelari nn. 400/2025 e 401/2025 ha respinto le domande cautelari proposte da Leader e IBAA nell’ambito dei giudizi (r.g. n. 1800/2025 e 1801/2025) promossi:
 - (i) contro codesta Spett.le Autorità e nei confronti di AdR,
 - (ii) avverso le delibere di approvazione dei diritti aeroportuali applicati da AdR sugli scali di Fiumicino e di Ciampino;
 - (iii) reiterando le medesime apodittiche, generiche e infondate contestazioni sollevate nelle segnalazioni dalle medesime trasmesse a codesta Spett.le Autorità e che hanno portato all’adozione della Delibera”;
- “[i]l rigetto delle domande cautelari proposte da Leader e IBAA è stato motivato dal TAR Piemonte dando atto:
 - (i) che “in ragione della natura generale dell’atto impugnato (destinato a trovare applicazione nei confronti di tutti gli utenti aeroportuali, anche sopravvenuti rispetto al momento della consultazione e dell’adozione della delibera) e della necessaria “periodicità” dell’aggiornamento delle tariffe (ciò che impedisce di considerare l’atto come “imprevedibile”) non possa ritenersi irragionevole un’applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il termine di decadenza per l’impugnazione delle delibere adottate dall’ART nell’esercizio del potere regolatorio decorra dal momento della pubblicazione delle stesse sul sito internet dell’autorità (vedi, in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 21.3.2023, n. 2844)”;
 - (ii) che, in ogni caso, era da ritenersi “dirimente la considerazione per cui il ricorso non risulta assistito dal fumus boni iuris necessario ai fini della concessione della cautela invocata, atteso che parte ricorrente non fornisce elementi (neanche di carattere indiziario) idonei a far ritenere che la partecipazione alla fase delle consultazioni avrebbe avuto come verosimile conseguenza l’adozione di livelli tariffari maggiormente favorevoli, anche tenuto conto della circostanza per

cui la quantificazione delle tariffe non è operata arbitrariamente dal gestore ma deve conformarsi ai modelli adottati dall’Autorità, non oggetto di impugnazione nel presente giudizio”;

- “[I]e statuizioni del Giudice Amministrativo evidenziano quindi l’insussistenza dell’illecito contestato anche in relazione alla funzione che la relazione istruttoria attribuisce alla notifica via pec della comunicazione di avvio della consultazione, stante l’acclarata (dal Consiglio di Stato e ribadita dal TAR Piemonte) decorrenza del termine di impugnazione dell’aggiornamento delle tariffe aeroportuali dalla pubblicazione sul sito dell’Autorità delle inerenti delibere che ne attestano la conformità definitiva ai modelli regolatori applicabili, rendendo quindi del tutto irrilevanti le precedenti comunicazioni di avvio delle consultazioni”;
- “[I]e decisioni assunte dal TAR Piemonte confermano, in definitiva, l’insussistenza dei presupposti per irrogare nei confronti di AdR la sanzione amministrativa ipotizzata nella Delibera, in quanto quest’ultima presuppone la commissione di un illecito che, come si è detto, è stato escluso dal Giudice amministrativo con ordinanze che fanno stato anche nei confronti di codesta Spett.le Autorità (in quanto parte resistente dei giudizi promossi da Leader e IBAA)”;
- “[o]ltre a ciò occorre considerare che – come pure dedotto e documentato da AdR nelle memorie difensive depositate innanzi al TAR Piemonte – la Misura 6.4.1.2 è stata in ogni caso correttamente applicata da AdR, anche perché:
 - (i) l’invio della comunicazione di avvio della procedura di consultazione deve essere effettuato «all’Autorità, agli utenti dell’aeroporto o ai rappresentanti e/o alle associazioni degli utenti dell’aeroporto» (comma 2);
 - (ii) l’invio della pec può essere effettuato agli utenti dell’aeroporto singolarmente o (i.e. in alternativa) alle loro associazioni;
 - (iii) IBAA è l’organizzazione italiana degli operatori del settore dell’aviazione d’affari cui Leader aderisce;
 - (iv) l’avviso di indizione della procedura di consultazione, oltre ad essere stato inviato a mezzo e-mail a Leader e IBAA, è stato anche inviato a IBAA a mezzo di raccomandata a/r indirizzata presso la sede legale dell’associazione;
 - (v) l’art. 48 comma 2 del d.lgs 82/2005, equipara la raccomandata postale alla trasmissione del documento via PEC (Cons. Stato, Sez. V, n. 8721/2024; Id, Sez. II, n. 364/2024);
 - (vi) quindi AdR ha correttamente applicato la Misura 6.4.1.2 perché ha provveduto a inviare l’avviso di convocazione all’associazione che rappresenta gli operatori del settore dell’aviazione d’affari (cui aderisce Leader) avvalendosi di un mezzo di comunicazione - la raccomandata a/r – che ha un valore giuridico identico a quello della pec”;

- “[a]nche su questo punto si richiama l’attenzione di codesta Spett.le Autorità, in quanto ciò rileva, non soltanto «sotto il profilo della gravità della violazione», ma ancor prima per escludere la sussistenza di quest’ultima e, quindi, dell’illecito descritto nella Delibera n. 148/2025”;
- “[m]erita ancora evidenziare che l’art. 37, comma 2 lett. i) del D.L. n. 201/2011, conferisce a codesta Spett.le Autorità il potere di irrogare «una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell’impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l’aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all’accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti»”;
- “[l]a violazione ascritta con la Delibera, non è quindi riconducibile ad alcuna delle fattispecie tipizzate da tale norma e, in particolare, non integra inosservanza dei criteri per la formazione e l’aggiornamento delle tariffe, costituendo una mera irregolare comunicazione rispetto alle modalità previste dalla Misura 6.4.1.2 dei Modelli di regolazione tariffaria. Non essendo espressamente sanzionata, tale irregolare comunicazione contestata con la Delibera si colloca al di fuori del principio della tipicità delle sanzioni amministrative cui anche codesta Autorità deve dare applicazione”;

VISTA

la nota prot. ART n. 82706/2025, del 9 ottobre 2025, con cui ad ADR è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, la memoria di Leader e dell’IBAA, acquisita agli atti con prot. ART n. 81411/2025, del 3 ottobre 2025;

VISTA

la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 90779/2025, del 7 novembre 2025, con cui ADR ha trasmesso le proprie controdeduzioni alla memoria di Leader e IBAA, rappresentando che:

- “[l]e Segnalanti assumono, in primo luogo, che risulterebbe “definitivamente acclarato il fatto della mancata comunicazione dell’avvio della consultazione” e che tale presunta omessa comunicazione avrebbe determinato un “palese pregiudizio” in capo alle medesime Segnalanti sia in termini di mancata partecipazione al procedimento di revisione tariffaria, sia in termini di “danno economico” asseritamente subito per “la moltiplicazione degli oneri di imbarco” e per la “diminuzione della competitività” sul mercato. Entrambi gli assunti sono destituiti di fondamento”;
- “[n]on è vero, in primo luogo, che risulterebbe “acclarata” la “mancata comunicazione” alle Segnalanti dell’avvio della procedura di consultazione. Al contrario, è stata documentata da ADR – e comunque mai contestata dalle Segnalanti – la circostanza che il Gestore ha provveduto – utilizzando il proprio

indirizzo PEC – a inviare l’avviso dell’avvio della procedura di consultazione prescritta dalla misura 6.4.1 della Delibera ART n. 38/2023 ad entrambe le Segnalanti, trasmettendolo agli indirizzi e-mail di tali soggetti riportati sul loro sito istituzionale e da essi ordinariamente utilizzati quali “indirizzi di contatto” per tutte le comunicazioni ufficiali, anche nella normale interlocuzione intercorsa con lo stesso Gestore nel periodo di riferimento. E a tali indirizzi sono state, infatti, successivamente trasmesse da ADR anche tutte le molteplici comunicazioni adottate nell’ambito della procedura di consultazione oggetto del presente procedimento sanzionatorio”;

- “[r]iprova di ciò è data dal fatto che l’oggetto della contestazione formulata dall’Autorità nei confronti di ADR non è la mancata comunicazione dell’avviso di avvio della consultazione, bensì il presunto mancato rispetto da parte del Gestore delle modalità di trasmissione di tale avviso come previste dalla Misura 6.4.1.2 della Delibera ART n. 38/2023 (ai sensi del quale il gestore provvede “a dare formale comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, all’Autorità, agli utenti dell’aeroporto o ai rappresentanti e/o alle associazioni degli utenti dell’aeroporto: a) dell’apertura della consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali”);
- “[a]nche rispetto a tale specifica contestazione, tuttavia, si è dimostrata l’impossibilità di imputare ad ADR una colpevole inottemperanza della Misura 6.4.1.2 suscettibile di determinare l’applicazione della sanzione atteso che:
 - (i) detta misura prevede testualmente che l’invio della comunicazione di avvio della procedura di consultazione deve essere effettuato dal gestore “agli utenti dell’aeroporto”, singolarmente ovvero, in alternativa, “ai rappresentanti e/o alle associazioni degli utenti dell’aeroporto”;
 - (ii) nel caso di specie ADR ha fornito prova documentale di avere inviato l’avviso dell’avvio della consultazione alla Segnalante IBAA (che è l’organizzazione italiana degli operatori del settore dell’aviazione d’affari cui anche l’altra Segnalante Leader S.r.l. aderisce) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno che – come noto – ha lo stesso valore legale della trasmissione a mezzo posta elettronica certificata stante il disposto dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (cfr. ex multis Cass. Civ., nn. 11808/2022; 26773/2016; 30532/2018)
 - (iii) tale raccomandata è stata inviata presso la sede dell’Associazione quale risultante dallo Statuto e altresì reperibile sul sito internet della stessa;
 - (iv) pertanto, il mancato perfezionamento di tale spedizione per riferita irreperibilità del destinatario non può essere imputato a responsabilità/colpa di ADR e, dunque, non può configurarsi quale inadempimento della misura 6.4.1.2 sanzionabile in danno del Gestore. Né può costituire inadempimento, ovvero condotta sanzionabile, il mancato utilizzo da parte di ADR dell’invio a mezzo pec in luogo della posta raccomandata concretamente utilizzata attesa la pacifica equivalenza legale dei due strumenti di trasmissione delle

- comunicazioni, nonché il fatto che IBAA non dispone, peraltro, di un indirizzo pec censito su pubblici registri e dunque ad essa riferibile con certezza e opponibile ai terzi con valore di legge”;*
- *“[q]uanto all’ulteriore affermazione delle Segnalanti secondo cui l’omesso avviso della apertura della consultazione avrebbe loro determinato un “palese pregiudizio” sia in termini di mancata partecipazione al procedimento, sia in termini di “danno economico” subito, è sufficiente evidenziare che:*
 - (i) tali assunti risultano del tutto generici e sprovvisti del benché minimo elemento di prova;*
 - (ii) il presunto pregiudizio relativo alla mancata partecipazione al procedimento e alla “moltiplicazione degli oneri di imbarco” è stato escluso dal TAR Piemonte che nel respingere le domande cautelari proposte dalle Segnalanti a corredo del ricorso notificato avverso le delibera ART n. 62/2025 ha rilevato che “parte ricorrente non fornisce elementi (neanche di carattere indiziario) idonei a far ritenere che la partecipazione alla fase delle consultazioni avrebbe avuto come verosimile conseguenza l’adozione di livelli tariffari maggiormente favorevoli, anche tenuto conto della circostanza per cui la quantificazione delle tariffe non è operata arbitrariamente dal gestore ma deve conformarsi ai modelli adottati dall’Autorità, non oggetto di impugnazione nel presente giudizio” (cfr. TAR Piemonte, Ordinanze nn. 400/2025 e 401/2025);*
 - (iii) quanto al presunto pregiudizio economico subito dalle Segnalanti in termini di “minore competitività” derivante dall’aumento delle tariffe si evidenzia come l’operatore economico non abbia alcun diritto né aspettativa qualificata all’immutabilità dei diritti aeroportuali che, al contrario, sono invece sottoposti a fisiologico e periodico aggiornamento. In ogni caso, detto riferito pregiudizio, – quand’anche per ipotesi sussistente e provato – non potrebbe comunque essere causalmente ricondotto alla condotta contestata ad ADR (mancata trasmissione a mezzo pec dell’avviso di avvio della procedura). Si tratta dunque di elemento del tutto inconferente ed irrilevante rispetto all’oggetto del procedimento sanzionatorio avviato in danno di ADR”;*
 - *“[l]e Segnalanti assumono che il “pregiudizio” da esse pretesamente subito non potrebbe ritenersi “superato dal flusso di comunicazioni su posta elettronica ordinaria” trasmesso da ADR nell’ambito della procedura di consultazione in quanto pervenuto da indirizzo email (infoutenti@adr.it) “quasi anonimo” ed essendo le stesse comunicazioni “finite nello spam”, ovvero “non lette e cancellate” dai destinatari. Anche tali assunti sono infondati e denotano, in ogni caso, l’assoluta strumentalità della posizione dei Segnalanti ove si consideri che:*
 - (i) l’indirizzo email infoutenti@adr.it – reperibile sul sito istituzionale del Gestore - è quello ordinariamente utilizzato da quest’ultimo per comunicare con tutti gli utenti dei servizi aeroportuali e, segnatamente,*

per invio di notifiche e comunicazioni ufficiali e per consentire l'accesso a piattaforme di videoconferenza. Di ciò sono ben consapevoli anche le Segnalanti che hanno utilizzato tale indirizzo di posta elettronica ordinaria per l'invio delle molteplici comunicazioni intercorse con il Gestore;

- (ii) la riferita non conoscenza di tale indirizzo risulta smentita dalle suddette comunicazioni intercorse con ADR e, in ogni caso, non giustificata trattandosi di operatori economici che operano da anni presso lo scalo aeroportuale di Ciampino e che in relazione a tale attività da anni intrattengono interlocuzioni con il Gestore con riferimento ai servizi aeroportuali anche per gli aspetti relativi al livello tariffario. Quanto alla asserita "anonimia" dell'indirizzo e.mail è sufficiente evidenziare come esso faccia riferimento al domino @adr.it che univocamente ed inequivocamente lo riconduce al Gestore;*
- (iii) l'affermazione per cui le comunicazioni inviate da ADR sarebbero "finite nello spam" ovvero "cancellate" risulta non solo non provata, ma anche, nella migliore delle ipotesi, del tutto inverosimile";*
- *"[I]e Segnalanti assumono che la sanzione di cui codesta Autorità ha paventato l'applicazione in danno di ADR sarebbe "sproporzionata e inadeguata" perché troppo esigua rispetto al massimo edittale comminabile. Le argomentazioni risultano in primo luogo inammissibili non avendo le Segnalanti alcun titolo e/o legittimazione a contestare la misura della sanzione eventualmente da applicare, la cui concreta determinazione è integralmente rimessa alla discrezionalità dell'Autorità all'interno dei limiti edittali predeterminati e non essendo configurabile in capo alle Segnalanti alcuna concreta utilità derivante dalla ipotetica irrogazione in danno del Gestore di una sanzione di maggiore importo. Fermo quanto precede, la sanzione paventata, di cui in ogni caso si contestano i presupposti applicativi, risulterebbe comunque tutt'altro che sproporzionata considerata l'oggettiva insussistenza di profili di responsabilità e/o negligenza imputabili al Gestore in relazione alla violazione contestata";*
- *"[I]e Segnalanti assumono ancora che la violazione contestata non avrebbe carattere "meramente formale", bensì rilievo "sostanziale", in ragione del "pregiudizio irreversibile" da essa asseritamente determinato in danno delle Segnalanti. Sul punto si è già detto nei paragrafi che precedono, nonché nelle Osservazioni precedentemente depositate, evidenziando che la violazione contestata e di cui si ribadisce l'insussistenza, avrebbe in ogni caso effettivamente ed esclusivamente rilievo formale atteso che:*
 - (i) è provata l'intervenuta trasmissione alle Segnalanti da parte di ADR dell'avvio della consultazione;*
 - (ii) l'inadempimento contestato attiene unicamente alle forme di tale comunicazione, repute non conformi alla disciplina prevista da ART;*
 - (iii) il presunto pregiudizio lamentato non è provato sia il relazione al diritto partecipativo, sia in relazione al profilo economico e, comunque, non*

sarebbe certamente riconducibile sotto il profilo causale alla condotta contestata al Gestore”;

- *“[d]a ultimo, le Segnalanti concludono formulando una richiesta di “sospensione” e “annullamento in autotutela delle tariffe” determinate dall’Autorità mediante la delibera n. 62/2025, con conseguente “riedizione” dei procedimenti di revisione tariffaria. Si tratta, all’evidenza, di richieste in primo luogo del tutto inammissibili in quanto inconferenti ed ultronee rispetto all’oggetto del procedimento sanzionatorio. Esse sono comunque infondate attesa la legittimità del procedimento esperito dal Gestore e da ART per la determinazione dei diritti aeroportuali relativi al periodo regolatorio 2024-2028”;*

VISTA

la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 90977/2025, del 10 novembre 2025, con cui Leader ha formulato un’istanza di autotutela all’Autorità, *“[c]on riferimento alla definizione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2028 per l’utilizzo dell’Aeroporto di Ciampino, disposto con delibera 62/2025 di codesta Autorità, [di cui ha dedotto] la palese illegittimità siccome adottata, oltre che in violazione delle procedure vigenti in punto di integrità del contraddittorio, e di cui alla procedura sanzionatoria a carico di AEROPORTI DI ROMA [...] instaurata da codesta Autorità di Regolazione con delibera 148/2025, sulla base di presupposti palesemente erronei, frutto di un chiaro travisamento di una serie di dati fattuali inerenti alla fruizione del sedime aeroportuale con conseguente pregiudizio per la scrivente Società”;*

VISTA

la nota prot. ART n. 95938/2025, del 26 novembre 2025, con cui tale istanza è stata rigettata;

VISTA

la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 95945/2025, del 28 novembre 2025, con cui Leader ha contestato il predetto rigetto dell’istanza di autotutela;

VISTA

la nota prot. ART n. 97199/2025, del 3 dicembre 2025, con cui Leader e IBAA sono state convocate in audizione;

VISTA

la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 99650/2025, del 15 dicembre 2025, con cui le Segnalanti hanno formulato istanza di differimento dell’audizione, che è stata ricalendarizzata per effetto della nota prot. ART n. 99999/2025, del 16 dicembre 2025;

VISTO

il verbale dell’audizione, tenutasi in data 18 dicembre 2025, acquisito agli atti con prot. ART n. 101381/2025, del 19 dicembre 2025, nel corso della quale le Segnalanti hanno:

- *richiamato “l’istanza di autotutela presentata da Leader, nella quale, peraltro, si evidenzia che le e-mail – in ogni caso, non PEC – con cui ADR dava notizia dell’avvio della consultazione sono state recapitate all’interno della cartella spam, e la nota dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, acquisita agli atti con prot. ART n. 99924/2025, del 16 dicembre 2025, e chiede se tutte le questioni siano state ricongiunte all’interno del procedimento sanzionatorio di cui alla delibera n. 148/2025”;*

- aggiunto *“che fra Leader e ADR, in data odierna, è stata avviata un’interlocuzione che potrebbe condurre a una risoluzione della controversia fra le parti”*, con la riserva di trasmettere all’Autorità un aggiornamento sull’andamento di tale interlocuzione;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 2081/2026, del 12 gennaio 2026, con cui Leader ha formulato istanza di proroga del termine per la trasmissione degli aggiornamenti sull’andamento dell’interlocuzione con ADR, in quanto la stessa *“[era] ancora in corso e [erano] in programma ulteriori incontri nei prossimi 10 giorni”*, accolta con nota prot. ART n. 2374/2026, di pari data;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 5591/2026, del 26 gennaio 2026, con cui Leader ha formulato una seconda istanza di proroga del termine, in quanto *“l’incontro con ADR [era] stato posticipato al 29 gennaio 2026”*, accolta con nota prot. ART n. 5744/2026, di pari data;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 8117/2026, del 5 febbraio 2026, con cui Leader ha formulato una terza istanza di proroga del termine, *“per concludere le consultazioni con Aeroporti di Roma attualmente in corso ed in fase finale”*, accolta con nota prot. ART n. 8340/2026, di pari data;

VISTA la nota prot. ART n. 8341/2026, del 5 febbraio 2026, con cui, in accoglimento dell’istanza formulata nella propria memoria difensiva, ADR è stata convocata in audizione;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 14685/2026, del 6 marzo 2026, con cui Leader ha formulato una quarta istanza di proroga del termine, riscontrata con nota prot. ART n. 16126/2026, del 13 marzo 2026, nella quale è stato rappresentato che *“la tempistica proposta non è compatibile con le esigenze di programmazione dello scrivente Ufficio. Conseguentemente, ai fini del procedimento di cui all’oggetto, si riterrà, salvo diversa evidenza, che le interlocuzioni intrattenute da codesta Società con Aeroporti di Roma S.p.A. non sono andate a buon fine e il procedimento proseguirà nelle forme ordinarie”*;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 16258/2026, del 13 marzo 2026, con cui Leader ha rappresentato che *“attualmente le interlocuzioni intrattenute con Aeroporti di Roma S.p.A. proseguono in modo costruttivo, funzionale ed apparentemente risolutivo. Tuttavia, la nota situazione geopolitica che affligge, tra gli altri, il nostro settore, rende particolarmente difficile coordinare e rispettare il calendario di incontri programmati conseguentemente a definire le tempistiche conclusive, che comunque riteniamo non andranno oltre la prima decade di Aprile”*;

VISTO il verbale dell’audizione di ADR, tenutasi in data 16 marzo 2026, acquisito agli atti con prot. ART n. 16872/2026, del 17 marzo 2026, nel corso della quale la Società ha rappresentato che:

- *“la contestazione formulata a carico di ADR è meramente formale e né Leader*

S.r.l. [...] né l'Italian Business Aviation Association [...] hanno potuto lamentare violazioni sostanziali della normativa o della regolazione nella quantificazione dei diritti aeroportuali. Ciò, peraltro, è stato riconosciuto sia dall'Autorità nella delibera di avvio del presente procedimento sia dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte nelle ordinanze cautelari adottate nell'ambito del contenzioso attivato, in materia, da Leader e IBAA";

- *"[p]ure in relazione alla contestazione formale, tuttavia, ADR richiama la misura di regolazione, che impone la comunicazione dell'avvio della procedura di consultazione agli utenti o alle associazioni di utenti";*
- *"[n]el caso di specie, la Società ha dimostrato di aver comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a IBAA – ossia, l'associazione di utenti di cui Leader stessa è associata –, l'avvio della procedura di consultazione";*
- *"[t]ale comunicazione, indirizzata alla sede legale di IBAA come risultante dallo Statuto, non è andata a buon fine, in quanto la raccomandata non è stata ricevuta; tuttavia, conformemente alla normativa vigente, l'invio con raccomandata è equivalente alla comunicazione mediante PEC, indipendentemente dall'avvenuta apertura del plico";*
- *"[d]'altronde, l'indirizzo PEC di IBAA non risulta da pubblici registri; conseguentemente, la scelta di inviare una lettera raccomandata alla sede legale di tale Associazione è ragionevole, da parte di ADR. Conseguentemente, anche sotto il profilo della contestazione formale, la Società ritiene di non aver violato le misure di regolazione disposte dall'ART";*
- *"[i]noltre, ADR ha inviato plurime comunicazioni mediante e-mail non PEC a Leader e IBAA che, per quanto non siano idonee a soddisfare i requisiti previsti dalla regolazione dell'ART, dimostrano la buona fede e diligenza della Società";*
- *"le interlocuzioni [con Leader] sono ancora in corso, ma che le medesime non riguardano l'oggetto del presente procedimento né la correttezza della tariffazione applicata alla Leader e che, pertanto, non può lamentare alcun danno dalla condotta di ADR";*
- *"l'oggetto del presente procedimento non riguarda la richiesta di Leader relativa al riesame delle tariffe, come indicato dall'Autorità nella delibera n. 148/2025";*

VISTE

le risultanze istruttorie relative al presente procedimento comunicate alla Società, con nota prot. ART n. 36841/2026, del 26 maggio 2026, previa autorizzazione del Consiglio in pari data, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del regolamento sanzionatorio;

VISTA

la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 40987/2026, del 16 giugno 2026, con cui il Gestore ha trasmesso la propria memoria di replica, rappresentando che:

- *"[l]a Società ha già preso posizione su tali rilievi, evidenziando e documentando - nelle proprie note acquisite agli atti del procedimento e, da ultimo, nel corso dell'audizione del 16 marzo u.s. - l'insussistenza dei presupposti giuridici e fattuali per configurare alcuna violazione della Misura";*

- “[l]e ragioni in precedenza esposte da ADR devono intendersi qui richiamate e, sul punto, si rileva come le stesse siano state erroneamente disattese nella CRI, con valutazioni che appaiono, oltretutto, intrinsecamente contraddittorie, dal momento che questo Ufficio ha riconosciuto:
 - (i) che la Misura si limita a istituire dei meri “doveri di forma”;
 - (ii) che la “violazione” della Misura oggetto di contestazione “ha una natura meramente formale”, avendo ADR “inviato plurime comunicazioni di posta elettronica alle Segnalanti” e pubblicato i documenti della consultazione sul proprio sito istituzionale (punto 48 CRI);
 - (iii) che le Segnalanti, pur essendo state messe in condizione di conoscere dell’avvio e della pendenza della procedura di consultazione avente ad oggetto la proposta di revisione delle tariffe aeroportuali, hanno a loro volta tenuto una condotta che si è discostata dalla “dovuta diligenza professionale” (punto 48 CRI)”;
- “[l]a sanzione che si propone di irrogare nei confronti di ADR risulterà, infatti, fine a sé stessa, in quanto le “esigenze di tutela della partecipazione e dell’affidamento nonché di protezione della sfera giuridica degli utenti delle infrastrutture aeroportuali, nonché di certezza delle situazioni giuridiche” cui viene fatto riferimento al punto 37 della CRI, alla prova dei fatti, sono state oggettivamente salvaguardate per espressa ammissione di questo Ufficio”;
- “[e] ciò è tanto più vero se si considera che, al successivo punto 39 della CRI, è affermato che gli illeciti aventi “natura puramente formale” non sono “idonei”, neppure “astrattamente, a riverberarsi nell’illegittimità dell’atto che ha posto fine alla procedura”. Quanto precede è parimenti rilevante perché sta a significare che, nel caso di specie, l’irrogazione della sanzione è stata proposta al solo fine di punire una condotta connotata da una obiettiva e intrinseca inoffensività”;
- “[s]i ribadisce, in ogni caso, che ADR si è attenuta alla Misura anche perché:
 - (i) l’invio della comunicazione di avvio della procedura di consultazione della proposta di revisione dei diritti aeroportuali può essere effettuata “agli utenti dell’aeroporto o ai rappresentanti e/o alle associazioni degli utenti dell’aeroporto”;
 - (ii) ADR si è avvalsa di tale prerogativa avendo trasmesso la comunicazione di avvio della procedura di consultazione alla segnalante IBAA, che è l’associazione di categoria cui aderisce la società Leader;
 - (iii) l’invio della comunicazione a IBAA è avvenuto a mezzo raccomandata a/r e, quindi, utilizzando uno strumento di comunicazione che ha lo stesso valore giuridico delle pec;
 - (iv) la comunicazione non è stata recapitata perché il destinatario (IBAA) non è stato reperito presso la propria sede al momento della consegna”;
- “[s]ulla base di quanto appena osservato deve, quindi, ritenersi che, contrariamente a quanto scritto ai punti da 39 a 43 della CRI, l’avvenuto invio della comunicazione di avvio della procedura di consultazione a mezzo di

raccomandata a/r indirizzata a IBAA concorra a escludere l'illiceità della condotta contestata ad ADR:

- (i) sia perché la congiunzione disgiuntiva “o” impiegata nella Misura al fine di identificare i possibili destinatari della comunicazione del gestore aeroportuale non può che essere interpretata, secondo il significato che nella lingua italiana la contraddistingue, nel senso di ritenere che la comunicazione possa essere indirizzata, alternativamente, agli utenti “o” alle associazioni degli utenti;*
- (ii) sia perché, nel caso di specie, oggetto di contestazione in questo procedimento è il mezzo che è stato impiegato da ADR per trasmettere la comunicazione di avvio, non il mancato recapito della raccomandata a/r che è stata indirizzata a IBAA;*
- (iii) sia perché la mancata ricezione da parte di IBAA della raccomandata a/r non può essere imputata alla responsabilità di ADR, in quanto la missiva è stata spedita dalla Società all'indirizzo presso cui è ubicata la sede di IBAA;*
- (iv) sia, infine, perché (ma la circostanza, pur essendo stata già rappresentata da ADR, non è stata considerata nella CRI), IBAA non dispone di un indirizzo pec censito su pubblici registri e, dunque, ad essa riferibile con certezza e opponibile ai terzi con valore di legge”;*
- “[i]nfine, esigenze di completezza difensiva richiedono di evidenziare come il presente procedimento debba essere archiviato anche per due ulteriori ragioni:
 - (i) la prima, consiste nella tardiva attivazione del procedimento sanzionatorio, in quanto la Delibera n. 148/2025 è stata adottata il 4 settembre 2025 contestando ad ADR la presunta violazione di una Misura che, per come descritta fin dall'avvio del procedimento e negli atti successivi che sono stati assunti da questo Ufficio, era nota all'Autorità fin dal 19 febbraio 2024: giorno, quest'ultimo, in cui ADR ha spedito, non solo alle Segnalanti, ma anche all'ART, la comunicazione di avvio della procedura di consultazione con indicazione degli indirizzi e-mail (non pec) impiegati per trasmettere tale documento a IBAA e Leader. Risulta dunque violato l'art. 14 della legge n. 689/1981 (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3390/2021);*
 - (ii) la seconda, consiste nell'avvenuto superamento del termine (perentorio) di conclusione del procedimento previsto dal regolamento sanzionatorio di codesta Spett.le Autorità, in quanto:
 - a) il predetto termine è di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione di avvio (art. 8, comma 7) e da maggiorare delle sospensioni previste dalle ipotesi tassativamente individuate all'art. 9 del medesimo regolamento;*
 - b) nel corso del procedimento si sono verificate tre ipotesi di sospensione dei termini (v. i punti 8, 12 e 18 della CRI) riconducibili all'art. 9 del regolamento sanzionatorio, per un numero**

complessivo di giorni pari a 84 giorni;

- c) considerando la sospensione dei termini giustificata ai sensi dell'art. 9 del regolamento sanzionatorio (per un numero complessivo di 84 giorni), il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 27 maggio 2026 (180 giorni + 84 giorni)";*

VISTA

la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella summenzionata relazione e, in particolare, che:

1. la misura 6.4.1.2. dell'Allegato 1 alla delibera n. 38/2023 prevede che, a seguito dell'intervenuta pubblicazione della relativa notifica sul sito web istituzionale dell'Autorità, il gestore aeroportuale apra la procedura di consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali, "*da[ndone] formale comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, all'Autorità, agli utenti dell'aeroporto o ai rappresentanti e/o alle associazioni degli utenti dell'aeroporto" e fornendo a questi ultimi informazioni sulla proposta tariffaria, sulla documentazione a supporto e sulle modalità di partecipazione alla procedura;*
2. come indicato nella relazione istruttoria, la previsione di tale modalità di comunicazione è stata introdotta perché "*[i]n caso di ricorso o di mancato accordo, l'uso della PEC garantisce la ricezione delle comunicazioni"* (v. la relazione istruttoria degli Uffici alla delibera n. 38/2023, pagina 14; e, nello stesso senso, *id.*, pagina 15); nel corso dell'audizione innanzi agli Uffici dell'Autorità, i rappresentanti di ADR hanno rappresentato che "*la convocazione a Leader è stata fatta mediante una e-mail inviata dall'indirizzo PEC di ADR e destinata a una casella di e-mail istituzionale di Leader non PEC. Tale indirizzo è stato reperito sul sito web istituzionale di Leader. Anche a IBAA è stato fatto un invio su di una casella di posta elettronica istituzionale non PEC"* (cfr. prot. ART n. 61572/2025);
3. conseguentemente, sulla base della dichiarazione confessoria della Società, emerge una violazione della misura di regolazione;
4. nondimeno, lo stesso Gestore ha altresì rappresentato che "*[a]ll'associazione è stata fatta, altresì, una notifica con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, da un controllo sul sito di Poste Italiane, risulta che la notifica non è andata a buon fine"* (cfr. prot. ART n. 61572/2025), in quanto il destinatario risultava sconosciuto all'indirizzo (cfr. prot. ART n. 62851/2025);
5. nella successiva nota di trasmissione della documentazione, ADR ha altresì rappresentato che "*[n]el periodo in esame – intercorrente fra avvio di consultazione di periodo (febbraio 2024) e conclusione di supplemento di consultazione per l'utenza di CIA ex Del. ART n. 147/2024 (marzo 2025) – l'utenza di CIA in generale e le parti Leader e IBAA in specifico sono state raggiunte da ben 24 comunicazioni per mail di aggiornamento di tempistica e modalità di interazione pensate per la nostra miglior gestione delle necessità*

- dell'utenza. Come da prassi in essere sin dall'avvio delle consultazioni di ADR per l'aggiornamento tariffario (2012) e mai oggetto di contestazione, le mail di cui sopra sono state inviate dall'indirizzo di posta ADR [...] agli indirizzi mail delle singole controparti di consultazione"* (cfr. prot. ART n. 62851/2025);
6. inoltre, nella summenzionata nota, il Gestore ha dimostrato di aver *"trattat[o], fra le altre, la correlazione al costo per il comparto di Aviazione Generale"* nel documento di consultazione alle pagine da 94 a 101 ed ha trasmesso la sentenza del Tribunale civile di Velletri, del 23 gennaio 2024, di rigetto del ricorso di Leader relativo a una questione analoga concernente l'aggiornamento tariffario per il periodo 2017-2020 (*ibid.*);
 7. altresì, rileva la circostanza che, in data 13 febbraio 2024, sul sito web istituzionale dell'Autorità sia stato pubblicato un avviso di intervenuta notifica di avvio della consultazione degli utenti per la modifica dei diritti aeroportuali relativo al sistema aeroportuale della Capitale e che, in pari data e successivamente, l'Autorità abbia adottato e pubblicato sul proprio sito web istituzionale plurime delibere in relazione alla questione di cui alle segnalazioni (cfr. delibere nn. 22/2024, 63/2024, 83/2024, 120/2024, 147/2024, 185/2024, e 62/2025);
 8. al riguardo, il Gestore afferma che *"il documento di consultazione è stato, altresì, pubblicato sul sito web istituzionale di ADR"*, richiama la circostanza che i vari provvedimenti dell'Autorità siano stati pubblicati sul sito web istituzionale della medesima ed evidenzia che *"né Leader né IBAA abbiano tenuto una condotta particolarmente diligente, pur essendo operatori esperti, che dovrebbero conoscere il funzionamento della procedura di revisione periodica dei diritti aeroportuali"* (cfr. prot. ART n. 61572/2025);
 9. peraltro, la Società contesta anche l'asserito aumento dal doppio al quintuplo dei diritti aeroportuali, lamentato dalle Segnalanti (cfr. prot. ART n. 57310/2025), infatti, ADR, nella nota a proprio prot. 12/06/2025.0011828.U, afferma che *"le variazioni dei corrispettivi applicabili tra il 2024 e il 2025, a seguito dell'adozione del modello di regolazione di cui alla Delibera ART n. 38/2023 e in attuazione delle prescrizioni contenute nella Delibera ART n. 147/2024, sono ricomprese in un intervallo tra -61% (con una rilevante riduzione delle tariffe per la sosta degli aeromobili) e +344%, come da documentazione ufficialmente resa disponibile"*, che *"una parte delle componenti in aumento riflette i meccanismi di recupero di costi pregressi previsti dal modello regolatorio ART, in relazione a ritardi nell'applicazione dei corrispettivi dovuti all'instaurazione di un contenzioso pendente dinanzi alla stessa Autorità"* e che *"[u]n'analisi condotta su due modelli di aeromobili comunemente impiegati nell'ambito dell'Aviazione Generale presso lo scalo in oggetto (che si riporta di seguito) mostra inoltre che l'incremento del costo complessivo per rotazione si colloca in un range tra +78% e +99%, valore ben lontano da quanto affermato nella diffida in oggetto"* (cfr. prot. ART n. 57310/2025);

10. infine, non può sottacersi che,
 - i. con riferimento all'aeroporto di Ciampino, in esito alla consultazione non è stato raggiunto un accordo fra le parti e, conseguentemente, l'Autorità ha avviato un procedimento per la risoluzione della controversia (cfr. delibera n. 63/2024), conclusosi con una declaratoria di conformità condizionata della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2028 (cfr. delibera n. 147/2024); a seguito della verifica del corretto adempimento da parte del Gestore, l'Autorità ha successivamente deliberato la conformità definitiva di tale proposta tariffaria ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023 (cfr. delibera n. 62/2025, confermata tra l'altro nella legittimità dal TAR Piemonte con sentenza n. 1644/2025, del 17 novembre 2025);
 - ii. con riferimento all'aeroporto di Fiumicino, in relazione al quale, peraltro, la sola IBAA ha presentato segnalazione, Leader gestisce una porzione esigua di traffico;
11. quanto sopra, pur non valendo ad escludere la sussistenza dell'illecito, in considerazione del tenore letterale della misura di regolazione di cui si contesta la violazione ad ADR, può, tuttavia, essere valutato al fine di apprezzarne la gravità;
12. nel corso del procedimento, ADR si è difesa, affermando l'insussistenza dell'illecito amministrativo contestato *“anche in relazione alla funzione che la relazione istruttoria attribuisce alla notifica via pec della comunicazione di avvio della consultazione, stante l'acclarata (dal Consiglio di Stato e ribadita dal TAR Piemonte) decorrenza del termine di impugnazione dell'aggiornamento delle tariffe aeroportuali dalla pubblicazione sul sito dell'Autorità delle inerenti delibere che ne attestano la conformità definitiva ai modelli regolatori applicabili, rendendo quindi del tutto irrilevanti le precedenti comunicazioni di avvio delle consultazioni”* (cfr. prot. ART n. 82035/2025);
13. tuttavia, tale difesa non coglie nel segno; infatti, la giurisprudenza citata è meramente relativa all'inizio del decorso del termine per l'impugnazione delle delibere con cui l'Autorità, nel chiudere il procedimento periodico di revisione delle tariffe aeroportuali, dichiara la conformità definitiva della proposta del gestore aeroportuale e la approva;
14. tali delibere, però, si pongono all'esito del processo di revisione senza rendere affatto irrilevanti le precedenti comunicazioni. Queste ultime, anzi, sono funzionali al perseguimento del diverso scopo di portare a conoscenza di tutti i possibili interessati la circostanza che la procedura di revisione è stata avviata e, pertanto, metterli in condizione di esercitare il proprio diritto di partecipazione alla relativa consultazione;
15. in questo senso, la *ratio* perseguita dalla previsione di un dovere di trasmissione della comunicazione di avvio della procedura di revisione con modalità tracciabili è diversa rispetto a quella perseguita dall'imposizione di

- termini stringenti per l'impugnazione delle delibere dell'Autorità di approvazione della proposta tariffaria del gestore aeroportuale;
16. infatti, gli incombenti di natura procedurale relativi alla comunicazione di avvio sono funzionali a evitare contestazioni relative all'avvenuta conoscenza dell'avvio della procedura, ponendo in capo al gestore esclusivamente dei doveri di forma, che rispondono a esigenze di tutela della partecipazione e dell'affidamento nonché di protezione della sfera giuridica degli utenti delle infrastrutture aeroportuali, nonché di certezza delle situazioni giuridiche;
 17. su un diverso piano si pongono le norme relative al decorso del termine per l'impugnazione delle delibere dell'Autorità dalla data della pubblicazione, che rispondono alla diversa esigenza di assicurare la certezza del diritto e la stabilità dell'azione amministrativa;
 18. in questo senso, il decorso del termine di impugnazione della delibera dell'Autorità e il conseguente consolidamento del provvedimento non influisce, sanandoli, su eventuali illeciti amministrativi che si siano consumati nel corso della procedura, anche laddove questi ultimi – per la loro natura puramente formale e in considerazione di fatti successivi – non siano idonei, astrattamente, a riverberarsi nell'illegittimità dell'atto che ha posto fine alla procedura;
 19. inoltre, neppure convince l'interpretazione restrittiva di ADR della misura 6.4.1.2, nel senso di prevedere la possibilità di comunicare l'avvio della procedura di consultazione in via alternativa ai singoli utenti dell'aeroporto o alle loro associazioni, anziché a tutti in via cumulativa; tuttavia, anche a volerne ritenere la correttezza, in ogni caso, la sussistenza dell'illecito non è esclusa dal tentativo di trasmissione del ridetto avvio mediante lettera raccomandata;
 20. infatti, l'avviso di avvio della procedura di consultazione relativa alla quantificazione dei diritti aeroportuali costituisce una comunicazione rivolta a soggetti determinati e, in quanto tale, integra un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia è subordinata, ai sensi degli articoli 1334 e 1335 del Codice civile, al suo pervenimento all'indirizzo del destinatario. Solo a fronte di tale pervenimento può operare la presunzione legale di conoscenza dell'atto, salva la prova contraria dell'impossibilità, senza colpa, di averne notizia;
 21. secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, la presunzione di cui all'articolo 1335 del Codice civile non consegue alla mera spedizione della comunicazione, ma richiede la prova, il cui onere incombe sul mittente, dell'effettivo arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario;
 22. la restituzione della raccomandata al mittente con l'annotazione "*destinatario sconosciuto*" esclude, già in fatto, che la comunicazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, con la conseguenza che, in tali casi, l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento non sia idonea a sostituire una comunicazione con posta elettronica certificata;
 23. parimenti infondata è la contestazione che "[l]a violazione ascritta con la

Delibera, non è [...] riconducibile ad alcuna delle fattispecie tipizzate da tale norma e, in particolare, non integra inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento delle tariffe, costituendo una mera irregolare comunicazione rispetto alle modalità previste dalla Misura 6.4.1.2 dei Modelli di regolazione tariffaria" (cfr. prot. ART n. 82035/2025);

24. tale interpretazione dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è parziale e imprecisa, in quanto la richiamata previsione commina una sanzione amministrativa pecuniaria il cui massimo edittale può raggiungere il dieci per cento del fatturato dell'impresa interessata anche nei casi di *"inottemperanza agli ordini e alle misure disposti"* dall'Autorità;
25. nel caso di specie, la contestazione formulata nell'atto di avvio non è legata all'inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento delle tariffe, bensì alla violazione di una misura di regolazione disposta dall'Autorità – segnatamente, la misura 6.4.1.2 dei *"Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali"*, approvati con la delibera dell'Autorità n. 38/2023, del 9 marzo 2023;
26. neanche colgono nel segno le osservazioni ribadite dal Gestore nella propria memoria di replica alle risultanze istruttorie;
27. infatti, da quanto *supra* illustrato non si può far discendere che la violazione contestata ad ADR sia, oltre che esclusivamente formale, anche inoffensiva; d'altronde, al fine di accertare l'inoffensività della condotta contestata, è richiesto un apprezzamento da cui risulti che tale condotta era, *ex ante*, del tutto inidonea a ledere o mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla misura di regolazione violata, non assumendo rilievo eventuali fatti successivi;
28. nel caso di specie, sulla base del tenore letterale della disposizione e della sua *ratio*, come indicata nella relazione illustrativa, si è in presenza di un illecito amministrativo di mera condotta e di pericolo astratto, in cui il bene giuridico tutelato è l'esigenza di comprovare l'effettiva ricezione della comunicazione di avvio della procedura di revisione dei diritti aeroportuali, sì da evitare possibili contestazioni al riguardo, posto che tale comunicazione è, a sua volta, finalizzata a tutelare la partecipazione e l'affidamento nonché a proteggere la sfera giuridica degli utenti delle infrastrutture aeroportuali, e ad assicurare la certezza delle situazioni giuridiche;
29. la circostanza che le Segnalanti avrebbero potuto avere, altrimenti, conoscenza dell'avvio della procedura – per esempio, attraverso la pubblicazione delle delibere sul sito dell'Autorità –, e le correlative valutazioni relative alla loro diligenza non determinano l'inoffensività della condotta, in quanto si pongono successivamente alla stessa e, in ogni caso, non sono idonee ad escludere il pericolo che la misura di regolazione violata mira a prevenire, che, infatti, si è puntualmente verificato;
30. parimenti non rilevano le ulteriori comunicazioni successive – nessuna delle quali, peraltro, trasmesse mediante posta elettronica certificata –, in quanto

- anch'esse sono successive alla condotta contestata e, pertanto, non possono essere prese in considerazione per valutarne l'offensività;
31. allo stesso modo, anche l'osservazione che la violazione contestata non è idonea a determinare l'illegittimità delle delibere conclusive dei procedimenti per la revisione dei diritti aeroportuali non vale ad escludere la sussistenza dell'illecito contestato, in quanto si confondono due piani diversi;
 32. affinché sia dichiarata l'illegittimità della delibera dell'Autorità è necessario che risulti provato che le Segnalanti non avevano contezza del procedimento e non sono state messe in condizione di intervenire, oltre ad essere necessario un *test* di resistenza, che comprovi l'avvenuto prodursi di un danno a loro riferibile; invece, perché sia integrato un illecito amministrativo, è sufficiente che il Gestore abbia violato una misura di regolazione, anche se poi gli effetti di tale violazione abbiano una gravità limitata ed è proprio in quel senso che la violazione contestata è stata definita come meramente formale;
 33. nondimeno, la natura formale della violazione non ne determina l'inoffensività, quanto invece ne colora la gravità, con valutazioni che si riferiscono non all'*an* dell'illecito, bensì al *quantum* della sanzione;
 34. nemmeno rilevano le osservazioni relative alla circostanza che IBAA non avesse una PEC risultante da pubblici registri, atteso che:
 - i. ADR non ha comunicato, mediante PEC, l'avvio della procedura, neanche a Leader;
 - ii. il Gestore è associato a IBAA e, pertanto, avrebbe potuto agevolmente procurarsi l'indirizzo PEC di tale Associazione;
 - iii. nel corso della preistruttoria, IBAA ha trasmesso documentazione comprovante la circostanza che ADR era a conoscenza della propria PEC, in quanto destinataria, quantomeno, di una comunicazione (prot. n. U647/2014) inviata dall'Autorità di regolazione dei trasporti, in data 9 giugno 2014, all'indirizzo PEC, fra gli altri di ADR e di IBAA (cfr. prot. ART n. 68052/2025, dell'8 agosto 2025);
 - iv. che l'indirizzo PEC di IBAA era, comunque, presente sul sito *web* istituzionale di tale Associazione (cfr. prot. ART n. 68052/2025);
 35. è peraltro contraddittorio affermare che *"nel caso di specie, oggetto di contestazione in questo procedimento è il mezzo che è stato impiegato da ADR per trasmettere la comunicazione di avvio, non il mancato recapito della raccomandata a/r che è stata indirizzata a IBAA"* (cfr. prot. ART n. 40987/2026);
 36. infatti, la sanzione è irrogata perché anche a IBAA non è stato comunicato l'avvio della procedura mediante PEC ed è ADR che, a propria difesa, invoca la circostanza di aver inviato a tale Associazione una comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ossia *"uno strumento di comunicazione che ha lo stesso valore giuridico delle pec"* (cfr. prot. ART n. 40987/2026);
 37. è tale difesa di ADR che fa sorgere la necessità per l'Autorità di accertare se la

comunicazione attraverso posta raccomandata sia stata sufficiente a sopperire alla mancata comunicazione mediante posta elettronica certificata – ciò che non è, atteso che è pacifico che non si è mai perfezionata la consegna del plico al destinatario;

38. infine, neanche si possono condividere le argomentazioni relative all'asserita violazione del termine fissato dall'articolo 14 della legge 689/1981;
39. infatti, per pacifica giurisprudenza, tale termine di novanta giorni per l'avvio del procedimento sanzionatorio decorre dal momento di accertamento pieno della violazione, e, al riguardo, non si fa riferimento alla mera notizia del fatto ipoteticamente sanzionabile nella sua materialità, bensì all'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita implicante il riscontro della sussistenza e della consistenza dell'infrazione e dei suoi effetti (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 24 aprile 2025, n. 3530);
40. conseguentemente, il momento dell'accertamento dell'illecito rilevante ai fini dell'applicazione del summenzionato articolo 14 della legge 689/1981, non può coincidere con la data del 19 febbraio 2024, in quanto, a seguito della segnalazione trasmessa dalle Segnalanti, gli Uffici dell'Autorità hanno effettuato ulteriori approfondimenti, finalizzati ad accertare la sussistenza di tutti gli elementi necessari alla formulazione della contestazione (cfr. nota prot. ART n. 68052/2025);
41. anche la contestazione relativa all'eccessiva durata del procedimento non coglie nel segno; infatti, la Società non ha correttamente computato la durata delle diverse sospensioni dei termini che si sono susseguite nel corso del procedimento:
 - i. con nota prot. ART n. 82706/2025, del 9 ottobre 2025, l'Autorità ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento sanzionatorio la memoria delle Segnalanti per eventuali osservazioni e controdeduzioni;
 - ii. la Società ha riscontrato tale comunicazione con nota acquisita agli atti con prot. ART n. 90779/2025, del 7 novembre 2025;
 - iii. nelle more, i termini del procedimento sono stati sospesi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), del regolamento sanzionatorio;
 - iv. con nota prot. ART n. 97199/2025, del 3 dicembre 2025, l'Autorità ha convocato in audizione le Segnalanti;
 - v. l'audizione si è svolta in data 18 dicembre 2025;
 - vi. nelle more, i termini del procedimento sono stati sospesi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del regolamento sanzionatorio;
 - vii. nel corso dell'audizione, Leader si è riservata di trasmettere documentazione relativa all'andamento dell'interlocuzione con ADR, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del regolamento sanzionatorio, chiedendo successive proroghe del termine assegnato (cfr. prott. ART n. 2081/2026 e n. 2374/2026, del 12 gennaio 2026, n. 5591/2026 e n. 5744/2026, del 26 gennaio 2026, n. 8117/2026 e n. 8340/2026, del 5

- febbraio 2026);
- viii. conseguentemente, la sospensione dei termini si è prorogata, per effetto dell'articolo 9, comma 1, lettera g), del regolamento sanzionatorio;
 - ix. con nota prot. ART n. 8341/2026, del 5 febbraio 2026, l'Autorità ha convocato in audizione ADR;
 - x. l'audizione si è svolta in data 16 marzo 2026;
 - xi. nelle more, i termini del procedimento sono stati sospesi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del regolamento sanzionatorio;
 - xii. nel corso dell'audizione, la Società si è riservata di trasmettere una memoria integrativa, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del regolamento sanzionatorio, chiedendo l'assegnazione di un termine;
 - xiii. gli Uffici hanno assegnato il termine del 13 aprile 2026 e, per quanto ADR non abbia effettivamente trasmesso alcuna memoria integrativa, la sospensione dei termini si è prorogata, per effetto dell'articolo 9, comma 1, lettera g), del regolamento sanzionatorio, fino al vano decorso del termine assegnato;
 - xiv. con nota prot. ART n. 36841/2026, del 26 maggio 2026, ad ADR sono state comunicate le risultanze istruttorie;
 - xv. il Gestore ha trasmesso la propria memoria di replica con nota acquisita agli atti con prot. ART n. 40987/2026, del 16 giugno 2026;
 - xvi. nelle more, i termini del procedimento sono stati sospesi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), del regolamento sanzionatorio;
42. conseguentemente, il termine di centottanta giorni per la conclusione del procedimento non è ancora spirato e l'Autorità può ancora validamente esercitare il proprio potere sanzionatorio;
 43. parimenti non sono accoglibili le argomentazioni di Leader e IBAA, che ribadiscono quanto già rappresentato nel corso della preistruttoria;
 44. in primo luogo, come già chiarito nella delibera di avvio, la violazione ha una natura meramente formale, in considerazione del fatto che, pure in assenza di una comunicazione di avvio inviata con le modalità previste dalla regolazione, ADR ha comunque inviato plurime comunicazioni di posta elettronica alle Segnalanti, che il documento di consultazione è stato pubblicato sul sito *web* istituzionale del Gestore e che plurimi provvedimenti dell'Autorità siano stati pubblicati sul proprio sito *web* istituzionale, (cfr. delibere nn. 22/2024, 63/2024, 83/2024, 120/2024, 147/2024, 185/2024, e 62/2025), con la conseguenza che nessuna delle Segnalanti si è condotta con la dovuta diligenza professionale, soprattutto in considerazione della natura periodica del procedimento di revisione dei diritti aeroportuali;
 45. in secondo luogo, come già indicato *supra*, l'Autorità è già intervenuta con la dichiarazione della conformità definitiva delle proposte tariffarie del Gestore, alle cui valutazioni in questa sede si fa rinvio, relativamente sia all'aeroporto di Ciampino sia a quello di Fiumicino, con riferimento al quale peraltro Leader

gestisce una porzione esigua di traffico;

RITENUTO

conseguentemente, che sussistano i presupposti per accertare l'inottemperanza, da parte di Aeroporti di Roma S.p.A., alla misura 6.4.1.2. dei "Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali", approvati con delibera n. 38/2023, del 9 marzo 2023, in quanto, come ammesso dallo stesso Gestore, ADR non ha comunicato, né a Leader né ad IBAA, l'avvio della consultazione relativa alla proposta di revisione dei diritti aeroportuali concernente gli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino per il periodo tariffario 2024-2028, mediante posta elettronica certificata, a nulla rilevando, ai fini della sussistenza dell'illecito amministrativo contestato, le comunicazioni effettuate mediante posta elettronica non certificata, che, al contrario, possono rilevare solo sotto il profilo della quantificazione della sanzione;

RITENUTO

pertanto, che, sulla base di quanto precede, sussistano i presupposti per l'irrogazione, nei confronti di Aeroporti di Roma S.p.A., della sanzione amministrativa pecuniaria prevista ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO

quanto riportato nella relazione dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni con riferimento alla determinazione dell'ammontare della sanzione e, in particolare, che:

1. ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, la sanzione deve essere commisurata, all'interno dei limiti edittali individuati da legislatore, *"alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche"*;
2. sotto il profilo della gravità della violazione, rilevano sia la natura meramente formale della violazione contestata, come emerge da quanto *supra* rappresentato in relazione alla condotta della Società, sia l'elemento soggettivo caratterizzato dall'apparente buona fede del Gestore, dimostrata dall'invio di plurime comunicazioni *e-mail* agli interessati e al tentativo di informare IBAA mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
3. non risulta posta in essere alcuna azione volta all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze della violazione;
4. non sussiste la reiterazione;
5. in relazione alle condizioni economiche, di cui tenere conto anche al fine di assicurare la finalità dissuasiva della sanzione irrogata, nel rispetto del principio di proporzionalità, vengono in rilievo le cospicue risorse di cui dispone l'agente, come risulta dal bilancio della Società, da cui emerge che la stessa ha esposto un valore totale dei ricavi da gestione aeroportuale e da altri ricavi operativi, per l'esercizio 2025, pari ad euro 1.186.754.061 ed un utile di euro 265.603.270;
6. ai fini della quantificazione della sanzione – atteso che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), della legge istitutiva, l'importo della sanzione deve essere commisurato fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata –

occorre considerare il sopra riportato valore totale dei ricavi da gestione aeroportuale e da altri ricavi operativi relativo all'anno 2025;

7. per le considerazioni su esposte e sulla base linee guida, risulta congruo: i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00); ii) non applicare, sul predetto importo base, alcun aumento; iii) non applicare, sul predetto importo base, alcuna riduzione; iv) quantificare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00);

RITENUTO

pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, è accertata, nei confronti di Aeroporti di Roma S.p.A., l'inottemperanza alla misura 6.4.1.2. dei "Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali", approvati con delibera n. 38/2023, del 9 marzo 2023, in quanto tale Gestore non ha comunicato, né a Leader S.r.l. né all'Italian Business Aviation Association, l'avvio della consultazione relativa alla proposta di revisione dei diritti aeroportuali concernente gli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino per il periodo tariffario 2024-2028, mediante posta elettronica certificata;
2. per la violazione di cui al punto 1, è irrogata, nei confronti di Aeroporti di Roma S.p.A., la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000,00 (quindicimila/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'Delibera n.': 121, nel campo 'Anno': 2026 e nel campo 'Descrizione causale': "sanzione Delibera n. 121/2026";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, ad Aeroporti di Roma S.p.A., comunicata a Leader S.r.l. e all'Italian Business Aviation Association, in qualità di segnalanti, ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale



dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, entro centoventi giorni, ricorso straordinario.

Torino, 8 luglio 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)